DECISIONE N. 2/2000 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CE-MESSICO
del 23 marzo 2000

(2000/415/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti Messicani, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso denominato «accordo interinale»), in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 in combinato disposto con l'articolo 9,

consapevole dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto firmatarie dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata «OMC»);

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, in conformità dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in appresso denominato «GATT 1994»).

(2) A norma dell'articolo 4 dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire la mutua e graduale apertura di determinati mercati delle commesse pubbliche.

(3) A norma dell'articolo 5, dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorità competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza.

(4) A norma dell'articolo 6, dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto decide un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficoltà per la tutela della proprietà intellettuale.

(5) A norma dell'articolo 12 dell'accordo interinale, il Consiglio congiunto decide sull'avvio delle procedure di composizione di specifiche controversie commerciali o connesse al settore commerciale,

DECIDE:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

Il Consiglio congiunto prende le disposizioni necessarie per conseguire i seguenti obiettivi dell'accordo interinale:

a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;

b) apertura dei mercati degli appalti pubblici concordati fra le Parti;

c) instaurazione di un meccanismo di cooperazione nel settore della concorrenza;

d) instaurazione di un meccanismo di consultazione sulle questioni inerenti alla proprietà intellettuale;

e) instaurazione di un meccanismo di composizione delle controversie.

TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 2

Obiettivo

La Comunità e il Messico istituiscono una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio non superiore a dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, in conformità delle disposizioni della presente decisione e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

CAPITOLO I

Abolizione dei dazi doganali

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari del territorio delle Parti. Ai fini del presente

capitolo, si considerano «originari» i prodotti conformi alle norme di origine di cui all'allegato III.

2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'esportazione si applicano a tutte le merci esportate dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte.

3. I dazi doganali sulle importazioni tra la Comunità e il Messico vengono aboliti in conformità degli articoli da 4 a 10. I dazi doganali sulle esportazioni tra la Comunità e il Messico vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità e il Messico evitano di introdurre nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali.

5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 4-10, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un'eventuale decisione del Consiglio congiunto relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 4-10 per il prodotto in questione.

6. Agli scambi di merci tra la Comunità e il Messico si applica la classificazione dei rispettivi regimi tariffari delle Parti in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 4-10 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna parte (allegati I e II). Salvo diverse disposizioni, le aliquote di base sono espresse in termini ad valorem.

8. Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

a) degli oneri equivalenti ad imposte interne applicati conformemente all'articolo 13;

b) dei dazi antidumping e antisovvenzioni;

c) dei diritti o degli altri oneri, purché siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non costituiscano né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali.

9. All'entrata in vigore della presente decisione, le Parti aboliscono tutti i diritti e gli altri oneri di cui al paragrafo 8, lettera c) applicati ad valorem alle merci originarie.

Sezione 2

Prodotti industriali

Articolo 4

La presente sezione si applica a tutti i prodotti che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Dazi doganali sulle importazioni originarie del Messico

1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «A».

2. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «B» sono aboliti in quattro fasi equivalenti, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore della presente decisione mentre le altre tre iniziano il 1º gennaio di ciascuno degli anni successivi, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1º gennaio 2003.

Articolo 6

Dazi doganali sulle importazioni originarie della Comunità

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «A».

2. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «B» sono aboliti in quattro fasi equivalenti, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore della presente decisione mentre le altre tre iniziano il 1º gennaio di ciascuno degli anni successivi, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1º gennaio 2003.

3. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «B+» vengono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1º gennaio 2005:

Dazio messicano di base	2000	2001	2002	2003	2004	2005
20	18	12	8	5	2,5	0
15	13	10	7	5	2,5	0
10	8	6	4	4	2	0
7	5	4	3	2	1	0
5	4	3	2	2	1	0

4. I dazi doganali sulle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «C» vengono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi per il 1º gennaio 2007:

Dazio messicano di base	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
20	18	12	8	5	5	4	3	0
15	13	10	7	5	5	4	3	0
10	8	6	5	4	4	3	1	0
7	5	4	3	3	2	2	1	0
5	4	3	2	2	2	1	1	0

Sezione 3

Prodotti dell'agricoltura e della pesca

Articolo 7

Definizione

1. La presente sezione si applica ai prodotti elencati nei capitoli 1-24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, cui si aggiungono tutti i prodotti elencati nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

2. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 nonché sottovoci 0511 91, 2301 20 e ex 1902 20 [1].

Articolo 8

Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico

1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «1».

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «2» sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «3» sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'89 % del dazio di base;

b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 78 % del dazio di base;

c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 67 % del dazio di base;

d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 56 % del dazio di base;

[1] ex 1902 20: «Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici».

e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 45 % del dazio di base;

f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 34 % del dazio di base;

g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 23 % del dazio di base;

h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «4» sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

a) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'87 % del dazio di base;

b) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

c) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 62 % del dazio di base;

d) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

e) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 37 % del dazio di base;

f) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

g) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

h) dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «4a» sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 90 % del dazio di base;

b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;

c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;

d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;

e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;

g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 30 % del dazio di base;

h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;

i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 10 % del dazio di base;

j) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «5» sono ridotti in conformità dell'articolo 10.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le importazioni nella Comunità di determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Messico, elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «6» sono assoggettate a contingenti tariffari con dazi doganali ridotti, alle condizioni precisate nel suddetto allegato. I contingenti vengono gestiti in base a specifici documenti di esportazione rilasciati dalla Parte esportatrice. La Parte importatrice rilascia automaticamente le licenze d'importazione, entro il limite concordato, in base ai certificati di esportazione rilasciati dall'altra Parte.

8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Messico elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «7» si applicano alle condizioni specificate in detto allegato.

Il Consiglio congiunto può decidere di:

a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati che figura nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «7»;

b) ridurre i dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati e di modificare il livello dei contingenti.

I dazi possono essere ridotti in caso di riduzione dei dazi applicabili ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e il Messico o in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

9. I paragrafi 1-8 si applicano unicamente ai dazi doganali indicati nella colonna «Dazio di base» in termini ad valorem per i prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «EP» e non si applicano ai dazi specifici derivanti dall'applicazione di prezzi d'entrata. In caso di inosservanza del prezzo d'entrata per un dato prodotto, non si fanno distinzioni tra i dazi specifici corrisposti all'importazione nella Comunità dei prodotti originari del Messico e quelli corrisposti all'importazione nella Comunità di prodotti identici originari di altri paesi terzi.

10. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «O», in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità.

11. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione fino al termine della fase di riduzione tariffaria corrispondente, a determinati prodotti di cui all'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) si applica, alle condizioni specificate in detto allegato, un contingente non soggetto a dazio.

Articolo 9

Dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il Messico abolisce tutti i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «1».

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «2» vengono aboliti secondo il seguente calendario:

a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «3» vengono aboliti secondo il seguente calendario:

a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'89 % del dazio di base;

b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 78 % del dazio di base;

c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 67 % del dazio di base;

d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 56 % del dazio di base;

e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 45 % del dazio di base;

f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 34 % del dazio di base;

g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 23 % del dazio di base;

h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

4. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «4» vengono aboliti secondo il seguente calendario:

a) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'87 % del dazio di base;

b) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 75 % del dazio di base;

c) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 62 % del dazio di base;

d) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

e) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 37 % del dazio di base;

f) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 25 % del dazio di base;

g) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 12 % del dazio di base;

h) dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

5. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «4a» vengono aboliti secondo il seguente calendario:

a) all'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 90 % del dazio di base;

b) un anno dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;

c) due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;

d) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;

e) quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 50 % del dazio di base;

f) cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;

g) sei anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 30 % del dazio di base;

h) sette anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;

i) otto anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, tutti i dazi sono ridotti al 10 % del dazio di base;

j) nove anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, i dazi rimanenti sono eliminati.

6. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «5» sono ridotti in conformità dell'articolo 10.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le importazioni in Messico di determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Comunità, elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «6» sono assoggettate a contingenti tariffari con dazi doganali ridotti, alle condizioni precisate nel suddetto allegato. I contingenti vengono gestiti in base a specifici documenti di esportazione rilasciati dalla Parte esportatrice. La Parte importatrice rilascia automaticamente le licenze d'importazione, entro il limite concordato, in base ai certificati di esportazione rilasciati dall'altra Parte.

8. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Messico dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «7» si applicano alle condizioni specificate in detto allegato.

Il Consiglio congiunto può decidere di:

a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati che figura nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Messico) alla categoria «7»;

b) ridurre i dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati e di modificare il livello dei contingenti.

I dazi possono essere ridotti in caso di riduzione dei dazi applicabili ai prodotti di base negli scambi tra il Messico e la Comunità o in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

Articolo 10

Clausola di riesame
Prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto prende in considerazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, la possibilità di liberalizzare ulteriormente gli scambi tra la Comunità e il Messico. A tal fine, si procede al riesame, caso per caso, dei dazi doganali applicabili ai prodotti elencati negli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico) alla categoria «5». Se del caso, inoltre, si rivedono anche le norme di origine corrispondenti.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto riesamina, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, i contingenti tariffari fissati per i prodotti agricoli negli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico) alla categoria «6». All'occorrenza, si procede al riesame, caso per caso, dei prodotti elencati negli allegati suddetti.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione il Consiglio congiunto riesamina, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, gli elementi pertinenti del processo di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e il Messico per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II (calendari di smantellamento tariffario della Comunità e del Messico), categoria «6».

4. I prodotti elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alla categoria «O» vengono riesaminati in funzione degli sviluppi in materia di diritti di proprietà intellettuale.

5. Entro il 1º settembre 2001, le Parti avviano colloqui sull'eventuale apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i pezzi di tonno prima del 1º gennaio 2002.

CAPITOLO II

Misure non tariffarie

Articolo 11

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti del territorio di una Parte.

Articolo 12

Divieto di applicare restrizioni quantitative

1. All'entrata in vigore della presente decisione vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra la Comunità e il Messico, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure di cui all'allegato IV.

Articolo 13

Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne

1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale ([1]).

2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso.

3. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati in conformità del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, normative, procedure o prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo III.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all'allegato V prima della data ivi specificata.

Articolo 14

Misure antidumping e compensative

La Comunità e il Messico confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

([1]) Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo.

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

1. Qualora un prodotto di una Parte sia importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice o

b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice interessata può prendere le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo.

2. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nella presente decisione per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.

3. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che è già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4. La Parte che intende prendere misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra Parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per le importazioni da quest'ultima. L'offerta di liberalizzazione consiste di norma in concessioni con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o in concessioni sostanzialmente equivalenti al valore dei dazi supplementari che dovrebbero risultare dalla misura di salvaguardia.

5. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente all'informazione e alla consultazione del Consiglio congiunto a norma del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguardia, le Parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al presente articolo.

6. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende prendere la misura di salvaguardia può prendere misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia di cui al presente articolo. La Parte che prende dette misure tariffarie compensative le applica per un periodo non superiore a quello necessario per ottenere effetti commerciali equivalenti.

7. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 8, lettera b) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o il Messico, a seconda dei casi, fornisce al comitato misto tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

8. I paragrafi precedenti si applicano secondo le seguenti disposizioni:

a) le difficoltà derivanti dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte al comitato misto, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi fine.

 Se il comitato misto o la Parte esportatrice non prende una decisione che metta fine alle difficoltà o se non si trova un'altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato misto, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie per ovviare al problema. In caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere, ai sensi del presente articolo, una misura tariffaria compensativa notificandola immediatamente al comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure tariffarie compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nella presente decisione;

b) qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate nel presente articolo, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte;

c) le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

9. Nel caso in cui la Comunità o il Messico assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

Articolo 16

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del capitolo I o dell'articolo 12 porti:

a) a una penuria grave, o alla minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure

b) a una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione; oppure

c) alla riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi dazi doganali all'esportazione oppure divieti o restrizioni di esportazione,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può istituire restrizioni o dazi doganali all'esportazione.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nella presente decisione. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni della presente decisione relative alla non discriminazione.

3. Prima di prendere le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Messico, fornisce al comitato misto tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di comitato misto, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato misto, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Messico, può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure prese a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

Articolo 17

Cooperazione doganale

1. Le Parti collaborano per garantire l'osservanza delle disposizioni del titolo II, per quanto si riferisce alle questioni doganali, e dell'allegato III, nonché per assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi sistemi doganali.

2. Sono previsti in particolare:

a) scambi di informazioni;

b) l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione;

c) l'introduzione del documento amministrativo unico (DAU);

d) la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

e) il miglioramento dei metodi di lavoro;

f) il rispetto della trasparenza, dell'efficienza, dell'integrità e della responsabilità delle operazioni;

g) se del caso, assistenza tecnica.

3. Le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano un'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in conformità di un allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale che il Consiglio congiunto adotterà al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

4. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine composto di rappresentanti delle Parti e incaricato di:

a) sorvegliare l'applicazione e la gestione del presente articolo e dell'allegato III;

b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le procedure doganali, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

c) costituire una sede di consultazione e di discussione sulle questioni inerenti alle norme di origine e alla cooperazione amministrativa;

d) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle procedure doganali, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, le norme di origine e la cooperazione amministrativa.

5. Il comitato speciale si riunisce almeno una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

6. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le norme di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.

Articolo 18

Valore in dogana

A decorrere dal 1º gennaio 2003, ciascuna Parte concede alle importazioni di prodotti originari dell'altra Parte, per quanto riguarda il valore in dogana, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle importazioni di prodotti originari di qualsiasi altro paese, compresi gli Stati con i quali ha concluso un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

Articolo 19

Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

1. Il presente articolo si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (in appresso «accordo TBT») che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi di prodotti. Esso non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie, contemplate dall'articolo 20 della presente decisione.

2. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo TBT per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità.

3. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in questo settore, visto che hanno entrambe interesse a facilitare l'accesso ai rispettivi mercati e a migliorare la comprensione e la conoscenza dei rispettivi sistemi.

4. A tal fine, le Parti si adoperano per:

a) scambiare informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità;

b) tenere consultazioni bilaterali su specifici ostacoli tecnici agli scambi;

c) promuovere l'uso delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità in vigore a livello internazionale;

d) agevolare l'adozione delle rispettive norme, dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive procedure di valutazione della conformità in funzione dei requisiti internazionali.

5. Ciascuna Parte fornisce all'altra, su richiesta, consulenza e assistenza tecnica sui modi concordati per migliorare le sue norme, i suoi regolamenti tecnici, le sue procedure di valutazione della conformità o le attività, i processi e i sistemi connessi.

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 4, il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le norme e sui regolamenti tecnici composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

7. Il comitato speciale ha il compito di:

a) sorvegliare l'applicazione e la gestione del presente articolo;

b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità;

c) adoperarsi per ravvicinare e semplificare i requisiti in materia di etichettatura, compresi i regimi volontari, l'uso di simboli e pittogrammi, nonché per rendere le condizioni applicate ai prodotti di cuoio conformi alle prassi internazionali;

d) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici procedure di valutazione della conformità.

Articolo 20

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti collaborano nei settori sanitario e fitosanitario onde agevolare gli scambi commerciali. Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

2. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

3. Il comitato speciale ha il compito di:

a) sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo;

b) permettere di individuare e di affrontare i problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili;

c) all'occorrenza, elaborare disposizioni specifiche per applicare la regionalizzazione o valutare l'equivalenza;

d) definire, se del caso, modalità specifiche per gli scambi di informazioni.

4. Il comitato speciale può creare punti di contatto.

5. Ciascuna Parte contribuisce ai lavori del comitato speciale e ne valuta i risultati in funzione delle sue procedure interne.

Articolo 21

Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta quanto prima all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o il Messico abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Messico, a seconda dei casi, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro del GATT 1994, adottare misure restrittive relative alle importazioni, purché abbiano una durata limitata e una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Messico, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

Articolo 22

Deroghe generali

Nessuna disposizione della presente decisione impedisce a una delle Parti di adottare o di applicare misure che:

a) sono necessarie per tutelare la pubblica moralità pubblica;

b) sono necessarie per la tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) sono necessarie per garantire la conformità con leggi o normative non incompatibili con la presente decisione, comprese quelle riguardanti i controlli doganali, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;

d) si riferiscono all'importazione o all'esportazione di oro e argento;

e) si riferiscono alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

f) si riferiscono alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali.

Tali misure, tuttavia, non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, oppure una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.

Articolo 23

Unioni doganali e zone di libero scambio

1. Nessuna disposizione della presente decisione osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra un delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui alla presente decisione.

2. Su richiesta di una delle Parti, la Comunità e il Messico si consultano in sede di comitato misto sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 24

Comitato speciale per i prodotti di acciaio

1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per i prodotti di acciaio comprendente rappresentanti delle Parti esperti del settore siderurgico, in particolare del commercio di acciaio. Il comitato speciale può invitare alle sue riunioni rappresentanti dell'industria di ciascuna Parte. Esso si riunisce almeno due volte all'anno, su richiesta di una delle Parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza tra le Parti. Il comitato speciale è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

2. Il comitato speciale esamina le questioni pertinenti riguardanti il settore siderurgico, compreso il commercio di acciaio. Esso riferisce annualmente al comitato misto.

TITOLO III

APPALTI PUBBLICI

Articolo 25

Campo di applicazione

1. Il presente titolo si applica a tutte le leggi, normative, procedure o pratiche riguardanti tutti gli appalti riguardanti:

a) gli enti di cui all'allegato VI;

b) le merci, a norma dell'allegato VII, i servizi, a norma dell'allegato VIII, o la costruzione, a norma dell'allegato IX;

c) l'aggiudicazione di contratti il cui valore è stimato pari o superiore alla soglia fissata nell'allegato X ([1]).

2. Il paragrafo 1 è soggetto alle disposizioni dell'allegato XI.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, se un contratto aggiudicato da un ente non è contemplato dal presente titolo, non si può considerare che le merci o i servizi parte del contratto rientrino nel presente titolo.

4. Le Parti non possono preparare, elaborare o strutturare un contratto d'appalto in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo.

5. Gli appalti comprendono qualsiasi contratto concluso in forma di acquisto, di leasing o di locazione, con o senza opzione d'acquisto.

6. Sono esclusi dagli appalti:

a) gli accordi non contrattuali o qualsiasi forma di assistenza pubblica, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, partecipazioni azionarie, garanzie, incentivi fiscali e forniture statali di beni e servizi a persone fisiche o a governi statali, provinciali e regionali;

b) l'acquisizione di servizi finanziari o di deposito, nonché di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie soggette alla regolamentazione dello Stato e i contratti relativi alle operazioni di vendita e di distribuzione per il debito nazionale.

Articolo 26

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte concede ai prodotti, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e prestatori di servizi nazionali.

2. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti:

a) non riservino a un fornitore stabilito il loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte;

b) non discriminino i fornitori stabiliti in loco in funzione del paese di produzione della merce o del servizio forniti, purché detto paese di produzione sia l'altra Parte.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano né ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o con essa collegati né al metodo di riscossione di tali dazi e oneri, alle altre normative e formalità d'importazione e alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse dalle leggi, normative, procedure e pratiche che disciplinano gli appalti pubblici di cui al presente titolo.

Articolo 27

Norme di origine

1. Le Parti non possono applicare alle merci importate dall'altra Parte, ai fini degli appalti pubblici contemplati dal presente titolo, norme di origine diverse da o incompatibili con le norme di origine che una Parte applica nel corso di normali operazioni commerciali.

2. Una Parte ha la facoltà di escludere dai benefici del presente titolo un prestatore di servizi dell'altra Parte, previa notifica e consultazione preliminari, se constata che il servizio viene fornito da un'impresa posseduta o controllata da persone di una terza parte che non svolge attività commerciali di rilievo sul territorio delle Parti.

Articolo 28

Divieto degli scambi di compensazione

Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non prendano in considerazione né chiedano o impongano compensazioni al momento della qualificazione e della selezione dei fornitori, delle merci e dei servizi, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione dei contratti. Ai fini del presente articolo, per compensazioni si intendono le condizioni imposte o prese in considerazione da un ente prima o durante la procedura d'appalto, tali da favorire lo sviluppo locale o da migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti della sua Parte mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti.

Articolo 29

Procedure di appalto e altre disposizioni

1. Il Messico e la Comunità applicano rispettivamente le norme e procedure di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato XII. Si ritiene che entrambe le serie di norme e procedure garantiscano un trattamento equivalente.

2. Le Parti possono modificare le norme e procedure di cui all'allegato XII solo in seguito a modifiche delle corrispondenti disposizioni dell'accordo di libero scambio nordamericano (in appresso «NAFTA») o, rispettivamente, dell'accordo OMC sugli appalti pubblici (in appresso «GPA»), purché le norme e procedure modificate applicate dalla Parte in questione continuino a garantire un trattamento equivalente.

3. Se una Parte modifica, a norma del paragrafo 2, le sue norme e procedure di cui all'allegato XII, si consulta preventivamente con l'altra Parte ed è tenuta a dimostrare che le norme e procedure modificate continuano a garantire un trattamento equivalente.

([1]) La soglia è calcolata e modificata a norma dell'allegato X.

4. La Parte in questione notifica all'altra Parte tutte le modifiche alle norme e procedure di cui all'allegato XII al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

5. Se una Parte ritiene che la modifica pregiudichi notevolmente l'accesso al mercato degli appalti dell'altra Parte, può chiedere consultazioni. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, la Parte può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI per mantenere un livello equivalente di accesso al mercato degli appalti dell'altra Parte.

6. Nessun ente di una Parte può riservare la qualificazione dei fornitori e l'aggiudicazione di un contratto ai fornitori cui in precedenza siano stati aggiudicati uno o più contratti da un ente della Parte in questione o che abbiano già un'esperienza lavorativa sul suo territorio.

Articolo 30

Impugnazione delle offerte

1. Qualora un fornitore sporga reclamo per violazione del presente titolo nell'ambito di una gara d'appalto, ciascuna Parte lo invita a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltatore, il quale procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di impugnazione.

2. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente titolo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse.

3. Ciascuna Parte specifica per iscritto le sue procedure di impugnazione e ne permette la consultazione senza limitazioni.

4. Ciascuna Parte si assicura che la documentazione relativa a tutti gli aspetti della procedura riguardante gli appalti di cui al presente titolo venga conservata per tre anni.

5. Il fornitore interessato può essere invitato ad avviare una procedura di impugnazione e a notificarlo all'ente appaltatore entro determinati termini a decorrere dal momento in cui gli elementi alla base della denuncia sono noti o avrebbero normalmente dovuto essere noti, con un minimo di 10 giorni dalla data in questione.

6. Una Parte può imporre, a norma della sua legislazione, che la procedura di impugnazione delle offerte sia avviata solo dopo la pubblicazione del bando di gara oppure, qualora il bando non sia pubblicato, una volta resa disponibile la documentazione di gara. Se una Parte impone della condizione, il periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 5 non può avere inizio prima della data in cui viene pubblicato il bando di gara o della data in cui viene messa a disposizione la documentazione di gara. Nessun elemento della presente disposizione pregiudica il diritto dei fornitori in causa di ottenere un riesame giudiziario.

7. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente, che non è interessata all'esito della gara d'appalto e i cui membri non subiscono alcuna influenza esterna per tutta la durata del loro mandato. Quando non si tratti di un tribunale, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o segue procedure secondo le quali:

a) i partecipanti possono essere sentiti prima che venga espresso un parere o che sia presa una decisione;

b) i partecipanti possono essere rappresentati e accompagnati;

c) i partecipanti hanno accesso a tutti i procedimenti;

d) i procedimenti si svolgono pubblicamente;

e) i pareri o le decisioni vengono messi per iscritto e corredati di una dichiarazione contenente le rispettive motivazioni;

f) possono essere presentati testimoni;

g) i documenti vengono trasmessi all'autorità verificatrice.

8. Le procedure di impugnazione prevedono:

a) misure provvisorie tempestive atte a rimediare alle violazioni del presente titolo e a salvaguardare le opportunità commerciali, che possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Nel decidere se applicare dette misure, tuttavia, si può eventualmente tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compresi quelli pubblici. In tal caso, la mancata adozione delle misure deve essere giustificata per iscritto;

b) se del caso, misure atte a rimediare alla violazione del presente titolo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali.

9. Di norma, la procedura di impugnazione dovrebbe concludersi entro tempi ragionevoli onde tutelare i diversi interessi, commerciali o di altra natura.

Articolo 31

Informazione

1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze precedenti, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure riguardanti gli appalti pubblici di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato XIII.

2. All'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna Parte predispone uno o più punti di contatto al fine di:

a) facilitare la comunicazione tra le Parti;

b) rispondere a tutte le ragionevoli richieste di informazioni dell'altra Parte sulle questioni contemplate del presente titolo;

c) su richiesta del fornitore di una Parte, confermare per iscritto e con le debite motivazioni, entro un lasso di tempo ragionevole, al fornitore e all'altra Parte se un determinato ente è contemplato dal presente titolo.

3. All'occorrenza, una Parte può chiedere ulteriori informazioni sull'aggiudicazione del contratto onde stabilire se detta aggiudicazione sia avvenuta in modo equo e imparziale, specie per quanto riguarda le offerte respinte. A tal fine, la Parte dell'ente appaltatore fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta vincitrice e sull'entità finanziaria del contratto. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, esse vengono comunicate dalla Parte richiedente solo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

4. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta, all'altra le informazioni di cui dispone, e quelle di cui dispongono i suoi enti, in merito agli acquisti e ai singoli contratti aggiudicati dai suoi enti.

5. Le Parti possono rivelare informazioni riservate, la cui divulgazione pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di una data persona o potrebbe pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori, solo previa autorizzazione formale della persona che ha fornito loro tali informazioni.

6. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un obbligo per le Parti di rivelare informazioni riservate, la cui divulgazione osterebbe all'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria al pubblico interesse.

7. Ciascuna Parte mette insieme e scambia, su base annua, le statistiche relative ai suoi appalti di cui al presente titolo [1], che contengono le seguenti informazioni sui contratti aggiudicati da tutte gli enti appaltatori di cui al presente titolo:

a) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra e al di sotto della soglia di valore, su base globale e ripartite per enti; per gli enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, su base globale e ripartite per categorie di enti;

b) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi; per gli enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore stimato dei contratti aggiudicati, al di sopra della soglia di valore, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi;

c) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche, ripartite per enti e per categorie di prodotti e di servizi, sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati mediante procedura ristretta; per le categorie di enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore totale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia di valore secondo le diverse procedure ristrette;

d) per gli enti di cui agli allegati VI.A.1 e VI.B.1, statistiche, ripartite per enti, sul numero e sul valore totale dei contratti aggiudicati in virtù delle deroghe al titolo contenute negli allegati corrispondenti; per le categorie di enti di cui agli allegati VI.A.2 e VI.B.2, statistiche sul valore totale dei contratti aggiudicati in virtù delle deroghe al titolo contenute negli allegati corrispondenti.

8. Se dispone di tali informazioni, ciascuna Parte fornisce statistiche sul paese di origine dei prodotti e dei servizi acquistati dai suoi enti. Il comitato speciale istituito a norma dell'articolo 32 dà indicazioni sui metodi da utilizzare per garantire la comparabilità di tali statistiche. Ai fini di un efficace controllo degli appalti contemplati dal presente titolo, il Consiglio congiunto può decidere di modificare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) per quanto riguarda la natura e la portata delle informazioni statistiche da scambiare [2].

Articolo 32

Cooperazione tecnica

1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per gli appalti pubblici, composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale può invitare alle sue riunioni funzionari responsabili degli appalti degli enti contemplati e rappresentanti dei rispettivi fornitori. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno o quando ciò sia necessario per discutere dell'applicazione del presente titolo e, all'occorrenza, formulare raccomandazioni allo scopo di migliorarne e ampliarne il campo di applicazione. Il comitato speciale riferisce annualmente al comitato misto.

2. Esso ha il compito di:

a) analizzare le informazioni statistiche sul mercato degli appalti di ciascuna Parte, comprese quelle di cui all'articolo 31, paragrafo 7;

b) valutare l'effettivo accesso dei fornitori di una Parte agli appalti dell'altra contemplati dal presente titolo e raccomandare, se del caso, misure atte a migliorare detto accesso;

c) favorire le possibilità di partecipare agli appalti per i fornitori di entrambe le Parti;

d) sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo e costituire una sede dove individuare e discutere qualsiasi eventuale problema.

3. Le Parti collaborano, secondo modalità stabilite di comune accordo, per migliorare la comprensione dei rispetti sistemi di appalti pubblici, onde permettere ai fornitori di entrambe di sfruttare al massimo le possibilità di accesso.

[1] Il primo scambio di informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 7, si svolge dopo due anni dall'entrata in vigore della presente decisione. Nel frattempo, le Parti si comunicano reciprocamente tutti i dati disponibili e paragonabili.

[2] Il Consiglio congiunto modifica la presente disposizione tenendo conto delle future revisioni del GPA o del NAFTA.

4. Ciascuna Parte prende opportune misure per fornire all'altra Parte e ai fornitori di quest'ultima, secondo criteri di recupero dei costi, informazioni sui programmi di formazione e di orientamento relativi al suo sistema di appalti pubblici, nonché per garantire l'accesso, su basi non discriminatorie, a tutti i suoi programmi.

5. I programmi di formazione e di orientamento di cui al paragrafo 4 prevedono:

a) la formazione dei funzionari statali direttamente responsabili delle procedure relative agli appalti pubblici;

b) la formazione dei fornitori interessati a partecipare agli appalti pubblici;

c) l'illustrazione e la descrizione di elementi specifici dei sistemi di appalti pubblici di ciascuna Parte, quali la procedura di impugnazione delle offerte;

d) informazioni sulle possibilità di partecipare agli appalti pubblici.

6. All'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna Parte predispone almeno un punto di contatto per fornire informazioni sui programmi di formazione e di orientamento di cui al presente articolo.

Articolo 33

Tecnologie dell'informazione

1. Le Parti collaborano per garantire la comparabilità, in termini di qualità e di accessibilità, del tipo di informazioni sugli appalti, in particolare per quanto riguarda i bandi e la documentazione di gara, contenuto nelle rispettive basi di dati. Le Parti collaborano inoltre per garantire la comparabilità, in termini di qualità e di accessibilità, delle informazioni scambiate tra le parti interessate, attraverso i rispettivi mezzi elettronici, ai fini degli appalti pubblici.

2. Fatta salva la necessaria interoperabilità e interconnettività, e avendo stabilito la comparabilità delle informazioni sugli appalti di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte permette ai fornitori di accedere alle informazioni sugli appalti, ad esempio ai bandi di gara, contenute nelle rispettive basi di dati, nonché ai rispettivi sistemi di appalti elettronici, ad esempio i bandi, a norma dell'articolo 26.

Articolo 34

Deroghe

Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone e del mondo animale o vegetale;

c) necessarie per tutelare la proprietà intellettuale;

d) riguardanti i beni o i servizi collegati ai disabili, alle opere di beneficenza o al lavoro nelle prigioni.

Articolo 35

Rettifiche o modifiche

1. Le Parti possono modificare il campo di applicazione del presente titolo solo in circostanze eccezionali.

2. Se una Parte modifica il campo di applicazione del presente titolo, è tenuta a:

a) informare l'altra Parte della modifica;

b) riportare le modifiche nell'allegato corrispondente;

c) proporre all'altra Parte opportuni adeguamenti compensativi per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello che esisteva prima della modifica.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una Parte può procedere a rettifiche formali e a modifiche minori degli allegati VI-IX e XI, purché ne informi l'altra Parte e quest'ultima non sollevi obiezioni entro 30 giorni. La Parte che procede a dette rettifiche o modifiche non è tenuta a proporre compensazioni.

4. Fatte salve le altre disposizioni del presente titolo, una Parte può procedere, purché lo notifichi all'altra Parte, alla riorganizzazione dei suoi enti di appalti pubblici ivi contemplati, anche avviando programmi attraverso i quali gli appalti di detti enti vengono decentrati o gli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che siano contemplati dal presente titolo, cessano di svolgere le funzioni pubbliche corrispondenti. La Parte che procede a dette riorganizzazioni o che avvia detti programmi non è tenuta a proporre compensazioni. Le Parti non possono procedere a riorganizzazioni o avviare programmi al fine di eludere gli obblighi del presente titolo.

5. Se una Parte ritiene che:

a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera c) non sia sufficiente a mantenere un livello paragonabile della copertura concordata;

b) una rettifica o una modifica non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 e debba essere compensata,

detta Parte può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI.

6. Se una Parte ritiene che una riorganizzazione degli enti responsabili degli appalti non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 e debba essere compensata, può avvalersi delle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo VI, purché abbia contestato detta riorganizzazione entro 30 giorni dalla data di notifica.

Articolo 36

Privatizzazione degli enti

1. Se una Parte desidera ritirare un ente dalla sezione 2 degli allegati VI.A o VI.B, a seconda dei casi, perché il controllo statale su di esso è effettivamente cessato, ne informa l'altra Parte ([1]).

2. Se una Parte contesta il ritiro adducendo che l'ente rimane soggetto al controllo statale, le Parti avviano consultazioni al fine di riequilibrare le loro offerte.

Articolo 37

Negoziati successivi

Qualora la Comunità o il Messico offrano rispettivamente a una Parte del GPA o del NAFTA vantaggi supplementari, per quanto riguarda l'accesso ai loro appalti, rispetto a quanto concordato a norma del presente titolo, si avviano negoziati con l'altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca.

Articolo 38

Disposizioni finali

1. Il Consiglio congiunto può prendere misure atte a migliorare l'accesso effettivo agli appalti di una Parte oppure, se del caso, a rivedere la copertura di una Parte onde mantenere condizioni eque per detto accesso.

2. Le Parti si forniscono reciprocamente informazioni dettagliate sui rispettivi appalti delle imprese di Stato secondo il formato di cui all'allegato XIV, fatte salve le eventuali disposizioni sulla riservatezza esistenti nei rispettivi sistemi giuridici.

3. Il presente Titolo entra in vigore dopo che il Consiglio congiunto ha constatato, su raccomandazione del comitato speciale, che le informazioni di cui al paragrafo 2 sono state scambiate in conformità dell'allegato XIV. A titolo eccezionale, l'articolo 32 entra in vigore in conformità dell'articolo 49.

TITOLO IV

CONCORRENZA

Articolo 39

Meccanismo di cooperazione

1. Nell'allegato XV è istituito un meccanismo di cooperazione tra le autorità delle Parti incaricate di far applicare le regole di concorrenza.

2. Le autorità di entrambe le Parti competenti in materia di concorrenza presenta annualmente al comitato misto una relazione sull'applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

MECCANISMO DI CONSULTAZIONE PER LE QUESTIONI INERENTI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 40

Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale

1. Il Consiglio congiunto istituisce un comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale, composto di rappresentanti delle Parti. Il comitato speciale si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti onde trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà insorte per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale. Il comitato speciale, che è presieduto a turno da ciascuna delle Parti, riferisce al comitato misto.

2. Ai fini del paragrafo 1, il termine «tutela» si riferisce alle questioni inerenti alla disponibilità, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle questioni che riguardano l'esercizio di tali diritti.

([1]) Qualora entrambe le Parti abbiano adottato norme che consentono a un dato ente di derogare alle procedure di appalto, nel caso in cui l'ente in questione intenda acquistare solo per poter fornire beni o servizi, e quando gli altri partecipanti all'appalto siano liberi di offrire gli stessi beni e servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente equivalenti, le Parti riesaminano di conseguenza la formulazione della presente disposizione.
In caso di modifica dell'articolo XXIV:6(b) del GPA o dell'articolo 1023 del NAFTA, le Parti riesaminano di conseguenza la formulazione della presente disposizione. La disposizione modificata del GPA o del NAFTA non si applica tra le Parti fintanto che non è stata inserita in conformità del presente paragrafo.

TITOLO VI

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO I

Campo di applicazione e copertura

Articolo 41

Campo di applicazione e copertura

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti alla presente decisione o agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'accordo interinale (in appresso denominati «strumenti giuridici contemplati»).

2. In via eccezionale, la procedura di arbitrato di cui al capitolo III non si applica alle controversie inerenti all'articolo 14, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 1, e agli articoli 21, 23 e 40 della presente decisione.

CAPITOLO II

Consultazione

Articolo 42

Consultazione

1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione degli strumenti giuridici contemplati e trovare, attraverso la cooperazione e le consultazioni, soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento.

2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del comitato misto su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione degli strumenti giuridici contemplati o ad altre questioni che, loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento.

3. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificati le misure di attuazione che deve prendere la Parte interessata e i termini corrispondenti.

CAPITOLO III

Procedura di arbitrato

Articolo 43

Costituzione dei panel arbitrali

1. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi gli strumenti giuridici contemplati e la questione non sia stata risolta entro 15 giorni dalla riunione del comitato misto indetta a norma dell'articolo 42, paragrafo 3 o entro 45 giorni dalla richiesta di riunione del comitato misto, ciascuna delle Parti può chiedere per iscritto che sia costituito un panel di arbitrato.

2. La Parte richiedente trasmette la domanda, in cui specifica la misura e le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al comitato misto.

Articolo 44

Nomina degli arbitri

1. La Parte richiedente notifica all'altra Parte la nomina di un arbitro e propone un massimo di 3 candidati per la presidenza. L'altra Parte deve nominare un secondo arbitro entro 15 giorni e proporre anch'essa un massimo di 3 candidati per la presidenza.

2. Le Parti fanno il possibile per giungere a un accordo sulla presidenza entro 14 giorni dalla nomina del secondo arbitro.

3. La data di costituzione del panel arbitrale è la data di nomina della presidenza.

4. Qualora una delle Parti non lo nomini a norma del paragrafo 1, il suo arbitro viene scelto nella rosa di candidati proposti. Se le Parti non giungono a un accordo sulla presidenza entro il termine di cui al paragrafo 2, la presidenza viene scelta nel giro di una settimana nella rosa di candidati proposti.

5. In caso di decesso, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro 15 giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data del decesso, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto.

Articolo 45

Relazioni dei panel

1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione iniziale, contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi da questa data. Le Parti possono inviare al panel arbitrale osservazioni scritte sulla relazione iniziale entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della relazione iniziale.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare alle Parti la relazione finale entro tre mesi dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare detta relazione è comunque di quattro mesi. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie.

4. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza. Ogni arbitro dispone di un voto.

5. La Parte che ha sporto reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che venga presentata la relazione finale, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di sporgere successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

Articolo 46

Applicazione delle relazioni del panel

1. Le Parti sono tenute a prendere le misure necessarie per mettere in pratica la relazione finale di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2. La Parte interessata informa l'altra Parte, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, delle misure di applicazione che intende prendere.

3. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale.

4. La Parte in causa ottempera immediatamente alla relazione finale. Qualora ciò non sia possibile, le Parti cercano di concordare un termine ragionevole. Se non si raggiunge un accordo in merito, ciascuna Parte può chiedere al panel arbitrale originale di fissare un periodo ragionevole in funzione delle specifiche circostanze. Il panel arbitrale si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta.

5. La Parte in causa notifica all'altra le misure adottate per ottemperare alla relazione finale prima che scada il periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, ognuna delle Parti può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la relazione finale. Il panel arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con la relazione finale, detta Parte avvia, su richiesta della Parte che ha sporto reclamo, consultazioni con quest'ultima onde concordare una compensazione accettabile per entrambe. Se non si giunge ad un accordo entro 20 giorni dalla richiesta, la Parte che ha sporto reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma degli strumenti giuridici contemplati in misura equivalente a quella interessata dalla misura giudicata incompatibile con detti strumenti giuridici.

7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha sporto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo i benefici concessi nello stesso settore o negli stessi settori interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione degli strumenti giuridici contemplati. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere i benefici concessi in altri settori.

8. La Parte che ha sporto reclamo notifica all'altra i benefici che intende sospendere entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista per l'entrata in vigore della sospensione. Ciascuna delle Parti può chiedere, entro 15 giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 6 e 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il panel arbitrale non si è pronunciato.

9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detti strumenti, o finché le Parti non sono giunte a un accordo risolutivo della controversia.

10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la relazione finale di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla data della richiesta.

11. Le conclusioni di cui ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 sono vincolanti.

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato XVI. Detto regolamento interno può essere modificato dal comitato misto.

3. Le procedure di arbitrato di cui al presente titolo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna Parte nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

4. Il ricorso alle disposizioni del presente titolo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 43, paragrafo 1 del presente titolo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

TITOLO VII

COMPITI SPECIFICI DEL COMITATO MISTO PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI E LE ALTRE QUESTIONI COMMERCIALI

Articolo 48

1. Il comitato misto ha il compito di:

a) garantire la corretta applicazione della presente decisione e delle eventuali decisioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali;

b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente decisione;

c) avviare consultazioni a norma dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, degli articoli 15, 16 e 23 e delle dichiarazioni comuni accluse alla presente decisione;

d) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente decisione o da altre decisioni sugli scambi e sulle questioni commerciali;

e) aiutare il Consiglio congiunto a svolgere i compiti inerenti agli scambi e alle altre questioni commerciali;

f) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente decisione;

g) riferire annualmente al Consiglio congiunto.

2. Il comitato misto ha la facoltà di:

a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento;

b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti;

c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e alle altre questioni commerciali e prendere le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni;

d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo interinale.

3. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente decisione, il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità europea e del governo del Messico, di norma alti funzionari statali, competenti per gli scambi e le questioni commerciali.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1º luglio 2000 o, se questa data è posteriore, il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto.

Articolo 50

Allegati

Gli allegati alla presente decisione, comprese le appendici, ne costituiscono parte integrante (*).

Fatto a Lisbona, addì 23 marzo 2000.

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

J. GAMA

(*) Questi allegati saranno pubblicati quanto prima nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I **CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ (di cui all'articolo 3)**

ALLEGATO II **CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL MESSICO (di cui all'articolo 3)**

ALLEGATO III **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (di cui all'articolo 3)**

ALLEGATO IV **(riferimento di cui all'articolo 12)**

ALLEGATO V **(riferimento di cui all'articolo 13)**

ALLEGATO VI **ENTI CONTEMPLATI NEL TITOLO III (di cui all'articolo 25)**

ALLEGATO VII **BENI CONTEMPLATI (di cui all'articolo 25)**

ALLEGATO VIII **SERVIZI CONTEMPLATI (di cui all'articolo 25)**

ALLEGATO IX **SERVIZI DEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE CONTEMPLATI (di cui all'articolo 25)**

ALLEGATO X **SOGLIE (di cui all'articolo 25)**

ALLEGATO XI **NOTE GENERALI (di cui all'articolo 25)**

ALLEGATO XII **PROCEDURE DI APPALTO E ALTRE DISPOSIZIONI (di cui all'articolo 29)**

ALLEGATO XIII **PUBBLICAZIONI (di cui all'articolo 31)**

ALLEGATO XIV **MODULO PER LA COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2 (di cui all'articolo 38)**

ALLEGATO XV **(di cui all'articolo 39)**

ALLEGATO XVI **MODELLO DI REGOLE DI PROCEDURA (di cui all'articolo 47)**